

Modalità per la richiesta di accesso ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol (accesso civico generalizzato).

Dove rivolgersi

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata alla struttura amministrativa che detiene il documento oggetto della richiesta, individuabile consultando l'apposito organigramma riportato nel sito web istituzionale: <http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/La-Comunita/Organizzazione/Servizi>.

Quanto costa

Il rilascio di copia cartacea o digitale dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e dei costi di riproduzione sostenuti e documentati dall'Amministrazione.

Tempi di attesa

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Come fare / Cosa fare

La richiesta di accesso civico generalizzato non necessita di motivazione e deve indicare:

1. i dati identificativi del richiedente;
2. gli estremi dei documenti richiesti o gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
3. le modalità e l'indirizzo per le comunicazioni relative all'istanza.

La richiesta può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e deve essere presentata, consultando l'elenco dei recapiti delle strutture amministrative (<http://www.comunita.altavalsugana.tn.it/La-Comunita/Organizzazione/Servizi>), con le seguenti modalità:

1. tramite posta elettronica certificata;
2. tramite posta elettronica semplice;
3. tramite posta raccomandata;
4. tramite posta ordinaria;
5. tramite fax (0461 531620);
6. direttamente a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio protocollo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, siti in Piazza Gavazzi, 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN).

Il responsabile della struttura amministrativa competente a detenere i documenti oggetto della richiesta si pronuncia sulla stessa con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Si applicano le esclusioni previste dalla legge, incluse quelle di cui all'art. 24, comma 1, della L. 07.08.1990 n. 241 (nell'ordinamento locale si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, della L.P. 30.11.1992 n. 23). Si applicano, altresì, i limiti derivanti dalla tutela di determinati interessi pubblici e privati, elencati nell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm.

In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione dei controinteressati, i documenti richiesti sono trasmessi al richiedente non prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei controinteressati.

Riferimenti normativi

D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm. (artt 5, comma 2, e 5 bis)

L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm. (art. 1, comma 1, lettera 0A)